



**CONVENZIONE**

**CON L'AZIENDA ULSS N. 4 "ALTO VICENTINO" DI THIENE (VI) PER L'UTILIZZO DI  
ALCUNI LOCALI DI VILLA NIEVO BONIN LONGARE DI MONTECCHIO PRECALCINO**

**TRA**

l'**U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino"**, con sede legale a Thiene (VI), in via Rasa, n. 9, C.F. e P.I. 00913490249, qui rappresentata dal Direttore Generale, ....., nato a ..... il....., il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino";

**E**

la **Regione del Veneto**, con sede legale a Venezia, in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, qui rappresentata dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale,....., nato a ..... il ....., il quale interviene al presente atto non in proprio, ma per conto e in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto;

**PREMESSO CHE**

- l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino" è proprietaria dell'immobile d'interesse storico-artistico denominato Villa Nievo Bonin Longare (di seguito indicata come "Villa"), sito in Montecchio Precalcino (VI), in via Europa Unita, n. 2;
- già con precedente convenzione approvata con DGR n. 75 del 27/1/2011 e stipulata in data 3/11/2011 tra la Regione del Veneto e l'U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino", e successivamente rinnovata, si disponeva che l'immobile suddetto possa essere utilizzato dalla Regione del Veneto per lo svolgimento di eventi, congressi ed incontri istituzionali;
- la Regione del Veneto ha manifestato interesse ad utilizzare i locali siti al primo piano della "Villa", per l'organizzazione e lo svolgimento di attività istituzionali necessarie all'Area regionale Sanità e Sociale, quali riunioni di gruppi di lavoro, incontri istituzionali e formativi, convegni ed altri eventi;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e s'intendono qui integralmente trascritte.

**ART. 2 - OGGETTO**

L'Azienda ULSS n. 4 mette a disposizione della Regione del Veneto i locali siti al primo piano dell'immobile di interesse storico-artistico denominato "Villa Nievo Bonin Longare" (di seguito denominata "Villa"), sito in Montecchio Precalcino (VI), per l'organizzazione e lo svolgimento di attività istituzionali necessarie all'Area regionale Sanità e Sociale, quali riunioni di gruppi di lavoro, incontri istituzionali e formativi, convegni ed altri eventi.

**ART. 3 – NUMERO DI ACCESSI**

Le parti concordano che l'utilizzo della Villa da parte della Regione del Veneto avrà luogo per circa 30 giornate articolate nel corso dell'anno, e compatibilmente con le attività organizzate dall'Azienda ULSS n. 4 presso i locali stessi.

La Regione del Veneto si obbliga a limitare il numero dei partecipanti, per singolo evento, nel rispetto delle normative in vigore per la specifica tipologia di struttura edilizia.

**ART. 4 – SERVIZI**

L'Azienda ULSS n. 4 consente alla Regione del Veneto l'utilizzo delle sale, della strumentazione e del materiale tecnico presente in loco e necessario per lo svolgimento dei singoli eventi, nonché garantisce i servizi alberghieri correlati.

**ART. 5 – ONERI ECONOMICI**

A decorrere dal 2015 la Regione del Veneto, per le finalità definite nella presente Convenzione, erogherà all'Azienda ULSS n. 4 un contributo annuo pari ad €15.000,00 per far fronte alle spese di gestione della Villa. La somma complessiva di Euro 30.000,00 per il biennio di vigenza della presente Convenzione viene ricondotta nella tipologia dei finanziamenti a funzione, secondo quanto disposto dal Decreto del Responsabile regionale GSA n. 5 del 9/5/2014, ed erogata con lo strumento della così detta "rimessa mensile", cioè il versamento della quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale che viene destinata alle Aziende Sanitarie ogni trimestre.

**ART. 6 - RECESSO**

Ognuna delle parti contraenti può recedere dal presente accordo, senza obbligo di motivazione, inviando la relativa comunicazione alla controparte almeno 90 (novanta) giorni prima, a mezzo lettera raccomandata A.R., salvo diverso accordo tra le parti.

**ART. 7 – DURATA**

La presente convenzione ha durata biennale a partire dall'1 gennaio 2015, e potrà essere rinnovata.

**ART. 8 – RINVIO DISPOSIZIONI**

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nella presente convenzione si rimanda ai principi generali dell'ordinamento, alla normativa vigente e alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, il

**Azienda U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino"**

**Il Direttore Generale  
Avv. Daniela Carraro**

**Regione del Veneto**

**Il Direttore Generale Area Sanità e Sociale  
Dr. Domenico Mantoan**